



COMUNE DI BUSSETO
(Provincia di Parma)

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE, DEL CANONE MERCATALE**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Busseto,

La Responsabile del Settore 2
Servizi Finanziari
(dott.ssa Janvi Kumar)

INDICE

PARTE PRIMA - NORME GENERALI

- ART. 1 Oggetto della concessione
- ART. 2 Concessione del servizio e allocazione dei rischi gestionali
- ART. 3 Decorrenza e durata della concessione
- ART. 4 Requisiti del Concessionario
- ART. 5 Corrispettivo, offerta economica, minimo garantito
- ART. 6 Valore del contratto
- ART. 7 Modalità di versamento delle somme riscosse e rendiconti
- ART. 8 Personale
- ART. 9 Funzionario Responsabile
- ART.10 Cauzione Definitiva
- ART.11 Responsabilità del Concessionario verso terzi - polizza assicurativa
- ART.12 Coordinamento, vigilanza e controllo
- ART.13 Esecuzione d'ufficio
- ART.14 Obblighi del Concessionario
- ART.15 Disciplina del servizio
- ART.16 Sede di svolgimento del servizio
- ART.17 Gestione del servizio
- ART.18 Recupero dell'evasione
- ART.19 Obblighi successivi alla scadenza della concessione
- ART.20 Riscossione coattiva
- ART.21 Cause di risoluzione e decadenza
- ART.22 Revoca della concessione
- ART.23 Divieto di cessione del contratto e subappalto
- ART.24 Penali
- ART.25 Tracciabilità
- ART.26 Patto d'integrità
- ART.27 Tutela dei dati e trattamento dei dati personali
- ART.28 Oneri fiscali e spese contrattuali
- ART.29 Foro competente
- ART.30 Norme di rinvio

PARTE SECONDA NORME SPECIALI

- ART. 31 Gestione del canone patrimoniale per le esposizioni pubblicitarie, per le occupazioni di suolo pubblico ed aree mercatali
- ART. 32 Gestione del canone sulle pubbliche affissioni
- ART.33 Esposizione pubblicitaria

PARTE PRIMA – CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto il servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, occupazione suolo pubblico e del canone mercatale di cui all'articolo 1 commi da 816 a 846 della Legge 27 dicembre 2019 n° 160 e del relativo Regolamento Comunale e tariffe adottati.

L'affidamento comprende l'accertamento e la riscossione volontaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ivi comprese le aree mercatali, il servizio comunale delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione dei manifesti, con la riscossione del relativo canone, nonché le attività collegate, propedeutiche e strumentali.

Per svolgere le specifiche attività di accertamento e riscossione è necessaria l'iscrizione all'albo dei concessionari di cui all'art. 53 del D.LGS. 446/97.

Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi, ad ogni effetto, servizio pubblico e, pertanto, deve intendersi disciplinato dalle disposizioni legislative in materia e in particolare dalla Legge 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e dal vigente Regolamento Comunale in materia.

ART. 2 CONCESSIONE DEL SERVIZIO E ALLOCAZIONE DEI RISCHI GESTIONALI

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio, previsti dalla Legge 160/2019 e s.m.i. e regolati dal vigente Regolamento Comunale e da qualsiasi altra disposizione normativa attinente alla materia.

Il Concessionario è tenuto ad attenersi tassativamente alle norme riportate nel presente capitolato, oltre a quelle previste dalla normativa sopra richiamata.

Lo svolgimento delle attività in concessione è unico e inscindibile e verrà esercitato in via esclusiva dal concessionario che opererà in totale autonomia con propri capitali, mezzi e personale, assumendo ogni rischio inerente alla gestione. In particolare, il rischio operativo a carico del concessionario comporta che sullo stesso gravi qualsiasi rischio operativo per la eventuale mancata copertura dei costi ancorché la concessione sia ben gestita.

Il riequilibrio del Piano Economico Finanziario ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 36/2023 potrà essere rinegoziato tra le parti al solo verificarsi di situazione impreviste e imprevedibili (come le pandemie), in quanto eventi straordinari sopraggiunti in corso di esecuzione del contratto, oggettivamente verificati e tali da impedire la normale prosecuzione del progetto secondo il piano fissato.

ART. 3 DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha decorrenza dal 01/01/2027 la sua scadenza è fissata al 31/12/2031.

Allo scadere del contratto e nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non abbia ancora completato gli atti necessari per la procedura di aggiudicazione, l'impresa sarà tenuta a svolgere il servizio fino al subentro della nuova aggiudicataria. A tal fine il concessionario è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di affidamento.

La concessione si intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento, qualora, nel corso della gestione, vengano emanate norme legislative portanti all'abolizione dell'istituto della concessione stessa e tali da non consentire di tradurre il rapporto in diversa forma contrattuale.

ART. 4 REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario deve risultare iscritto all'Albo dei Gestori delle attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate delle Provincie e dei Comuni, previsto

dall'art. 53 del D.Lgs. 446/1997, con capitale sociale interamente versato secondo le prescrizioni di cui all'articolo 1 comma 807 della legge 160/2019.

Sono ammessi a partecipare alla procedura aperta i soggetti di cui all'art. 65 del D.Lgs n. 36/2023 in possesso dei seguenti requisiti:

1. Requisiti di carattere generale: gli operatori economici non devono essere incorsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023.
2. Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa: all'atto dell'offerta gli operatori economici dovranno risultare in possesso dei requisiti di seguito riportati:
 - a) iscrizione all'albo di cui all'art. 53 comma 1 del D.Lgs. 446/97 e agli ulteriori requisiti di cui al DM 101 del 13/04/2022, dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione ed accertamento dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, avente un capitale sociale almeno pari ad € 2.500.000,00 ai sensi dell'art. 1 comma 807 della legge n. 160 del 27/12/2019;
 - b) fatturato globale nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando di gara (2021–2022-2023-2024-2025) riferito ai servizi oggetto della gara, non inferiore al doppio del valore stimato della concessione;
 - c) aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara almeno 4 (quattro) servizi analoghi a quelli oggetto di concessione;
 - d) iscrizione alla C.C.I.A.A. competente dalla quale risulti lo svolgimento di attività coerente con l'attività di gara, e il non trovarsi in stato di fallimento-liquidazione coattiva amministrativa, amministrazione controllata-concordato, alla data della gara e nell'ultimo quinquennio antecedente alla stessa;
 - e) possesso della Certificazione di Qualità UNI ISO 9001/2008 nel settore di attività oggetto della gara, rilasciato da Ente certificatore aderente al SINCERT o analogo ente europeo;
 - f) aver realizzato, senza dare luogo a contestazioni, per almeno un triennio continuativo, nel quinquennio 2022-2026, il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni e del canone patrimoniale di cui all'art. 1 del presente capitolato in almeno tre comuni con classe di popolazione uguale o superiore a quella del Comune di Busseto.

ART. 5 CORRISPETTIVO, OFFERTA ECONOMICA, MINIMO GARANTITO

Per la concessione del servizio di cui all'art. 1 al Concessionario sarà corrisposto un aggio unico omnicomprendivo di tutte le attività indicate nel presente capitolato, in percentuale sulla riscossione complessiva lorda a qualsiasi titolo registrata dal Concessionario stesso, nel periodo contrattuale, di anni 5, determinato in base all'offerta economica presentata in sede di gara, con esclusione di ogni altro corrispettivo, ad eccezione delle somme incassate dai contribuenti a titolo di rimborso spese o notifica che sono di spettanza del Concessionario.

La percentuale di aggio unico a base di gara è pari al 20%.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 179 del D.Lgs. n. 36/2023, il valore stimato complessivo della presente concessione per la durata di anni 5 (cinque), risulta pari ad Euro 120.038,70.

La percentuale di aggio, al netto dell'IVA, è da applicarsi sulle somme effettivamente riscosse (al netto delle spese di notifica e di quelle relative alle procedure cautelari esecutive), a qualsiasi titolo conseguite.

Le spese relative alle procedure esecutive sono a carico del debitore in caso di avvenuta riscossione nella misura indicata nella tabella a) del D.M. del 14.04.2023.

Al Concessionario sono altresì riconosciuti i rimborsi degli oneri di riscossione a carico del contribuente, applicati sulle somme incassate nella fase di riscossione coattiva ai sensi della Legge n.160/2019 art. 1 comma 803.

Negli altri casi il rimborso delle spese concernenti le procedure esecutive saranno a carico del debitore, nella misura stabilita dal D.M. del 14.04.2023 e dalle tariffe stabilite dalla normativa

speciale in materia.

Sono a carico del contribuente le spese postali o di notifica, l'importo degli interessi aggiornati alla data di riscossione del credito relativo, nonché le spese proprie della procedura coattiva, come indicato al precedente comma.

Qualora in corso di concessione il canone unico patrimoniale sia oggetto di modifica ad opera di nuove disposizioni normative o regolamentari, il concessionario potrà continuare a svolgere l'attività necessaria per la gestione delle relative entrate, in conformità alle nuove disposizioni, salva la rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

In caso di modifiche agli elementi relativi alle entrate, che costituiscono oggetto della concessione, di revisione delle tariffe o della disciplina delle entrate, che comportino una variazione, uguale o superiore al 10%, in aumento o in diminuzione del gettito complessivo, l'aggio e il minimo garantito potranno essere revisionati al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale.

Qualora nel corso della concessione vengano emanate nuove disposizioni normative o regolamentari, volte alla trasformazione e/o modificazione dell'entrata oggetto di affidamento, anche a seguito dell'introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili o comunque per ipotesi di variazione del sinallagma contrattuale, il Concessionario potrà proseguire nel rapporto contrattuale per le attività inerenti la gestione delle/a nuove/a entrate/a, fatta salva la rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

Art. 6 VALORE DEL CONTRATTO

Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 179 del D.Lgs. 36/2023, il valore stimato complessivo della presente concessione per la durata di anni 5 (cinque), risulta pari ad Euro 120.038,70.

Il valore stimato consente l'equilibrio economico finanziario del contratto come riscontrabile dal Prospetto Piano Economico Finanziario (All. F – Piano Economico Finanziario) che la SA ha predisposto sulla base dell'andamento finanziario della concessione in scadenza.

L'importo degli oneri di sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00 (zero) in quanto, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, il servizio posto a base di gara, essendo svolto in totale autonomia dal concessionario, non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto del Comune in forza di contratti differenti, fatta eccezione per le prestazioni di pubbliche affissioni, che presentano rischi tipici della lavorazione ma che non comportano oneri della sicurezza connessi. L'Ente appaltante non deve provvedere come di fatto non provvede, pertanto, alla redazione del DUVRI.

L'importo posto a base di comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari € 8.988,40/anno.

Art. 7 MODALITÀ' DI VERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSSE E RENDICONTI

I versamenti vengono effettuati dai contribuenti mediante il sistema di PagoPA. L'aggiudicatario è tenuto ad effettuare tutte le implementazioni software necessarie per consentire al cittadino di effettuare i pagamenti a mezzo del sistema PagoPa o, in caso di successive modifiche e integrazioni, del sistema di pagamento che sarà adottato dal Comune, nonché a sviluppare l'integrazione con il gestionale finanziario dell'Ente per tutta la parte di riconciliazione finanziaria.

L'Aggiudicatario deve rendere interoperabile il proprio sistema gestionale con quello dell'intermediario o partner tecnologico PagoPA dell'Amministrazione.

Sono vietati versamenti per cassa a favore del Concessionario o su conti intestati allo stesso.

Il Comune fornisce al Concessionario la visibilità degli specifici conti al fine di consentire a quest'ultimo una dettagliata rendicontazione, evidenziando almeno quanto segue:

- a) indicazione analitica dell'importo lordo riscosso, dell'importo dei rimborsi effettuati ai contribuenti, delle spese di notifica, del compenso spettante e di ogni altra voce utile allo scopo;
- b) la suddivisione ulteriore degli importi riscossi, in riscossione volontaria e riscossione derivante

da attività di accertamento e recupero evasione, al fine di consentire la corretta imputazione contabile prevista dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Le parti potranno, in corso di contratto, concordare differenti modalità di riscossione delle entrate in esame nel rispetto della normativa e dell'evoluzione delle modalità di pagamento ammesse.

Su richiesta dell'Amministrazione, il Concessionario è tenuto a fornire i dati contabili analitici e sintetici utili a controllare l'andamento del gettito e tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti; dovrà fornire, inoltre, l'analisi ed il calcolo delle variazioni economiche in applicazione alle diverse tariffe applicabili, propedeutiche alla formazione del bilancio comunale.

Competono al Comune sia le spese del conto sia gli interessi. Il Concessionario avrà l'accesso telematico ai conti correnti di cui al precedente paragrafo, per la sola visualizzazione del saldo e di tutti i movimenti effettuati per consentire allo stesso una dettagliata rendicontazione. In assenza di una apposita disciplina regolamentare le eventuali rateizzazioni saranno gestite in conformità a quanto disposto dal comma 796 articolo 1 Legge 160 del 27 dicembre 2019.

Ai sensi dell'art. 1 comma 790 della Legge 160/2019, entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo, il Concessionario trasmette al Comune ed al tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente ed affluite sui conti correnti dell'ente.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'ente, provvede ad accreditare a favore del Concessionario, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza, prelevandole dai conti correnti dedicati.

Il Concessionario, a seguito della visualizzazione dei conti correnti bancari e/o postali intestati all'Ente, deve provvedere ad aggiornare la situazione debitoria di ogni singolo contribuente tramite un software che potrà essere visualizzato via web dal Comune al fine di consentire la consultazione, in qualsiasi momento, dei dati relativi alla situazione debitoria e procedurale di ogni soggetto (rateizzazioni concesse, atti scaricati ed annullati, eventuali sgravi, stato delle eventuali procedure concorsuali intervenute) e i relativi incassi.

Il Concessionario deve consentire all'Ente di visualizzare in qualsiasi momento una situazione aggiornata e puntuale dell'andamento delle riscossioni di propria competenza, distinta per annualità, e su richiesta dell'Ente, deve fornire delle rendicontazioni degli incassi per tipologia di entrata/debitore/atto emesso/procedura esecutiva adottata.

ART. 8 PERSONALE

Il Concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, così come indicato all'art. 7 del D.M. 101/2022 attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali. Più precisamente, in caso di assenza del personale ordinariamente preposto allo svolgimento di un determinato servizio, quest'ultimo dovrà comunque essere assicurato con continuità e professionalità, mediante l'impiego di idoneo personale sostitutivo, in possesso delle competenze necessarie a garantire anche la tempestiva soluzione di eventuali problematiche che dovessero manifestarsi relativamente ai servizi oggetto del presente capitolato.

A favore del personale dipendente il Concessionario è tenuto:

- ad applicare le norme di legge e gli accordi sindacali, che sono o saranno in vigore, in materia di trattamento economico, previdenziale, tributario, assistenziale ed infortunistico;
- a rispettare tutti gli obblighi, di qualsiasi specie, ovvero nessuno escluso, assunti verso il personale, previsti nelle modalità di organizzazione e gestione del servizio così come proposte in sede di partecipazione alla gara;
- ad applicare tutte le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 12/3/99, n. 68.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario, il quale ne è responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale.

Il personale addetto al servizio dovrà essere munito di tessera di riconoscimento.

Qualora il Comune ritenga che un dipendente del Concessionario, adibito al servizio in oggetto, sia inadeguato al ruolo assegnato, può richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro personale idoneo e adeguato.

Nei rapporti con il pubblico dovranno essere usati modi cortesi e le richieste soddisfatte con la maggiore sollecitudine possibile.

Il Concessionario, nella gestione del servizio, dovrà inoltre adottare tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, in particolare nei confronti degli addetti alle affissioni pubbliche e degli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal D. Lgs. 81/2008.

Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'impresa aggiudicataria si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso DPR.

La violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto alla ditta contraente il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 9 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Concessionario designa un Funzionario responsabile, cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, nonché delle ulteriori prestazioni oggetto del presente affidamento.

Il Concessionario designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo numero 679/2016 (GDPR).

Il Concessionario comunica inoltre al Comune il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art. 17 del D. Lgs. 81/08.

La designazione dei responsabili di cui sopra deve essere comunicata per iscritto al Comune alla data di assegnazione del servizio, ed entro 8 (otto) giorni dalla loro eventuale sostituzione.

ART. 10 CAUZIONE DEFINITIVA

Il Concessionario, a garanzia degli adempimenti previsti, degli obblighi e degli oneri derivanti dal contratto e dalla sua esecuzione, e dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto di concessione, una cauzione definitiva secondo gli importi e modalità previsti dall'articolo 117 del D.lgs. 36/2023.

L'importo della garanzia definitiva sarà comunicato successivamente all'aggiudicazione definitiva.

Tale garanzia dovrà essere resa mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.

La garanzia fidejussoria ha durata pari a quella della concessione oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei) mesi; essa è presentata in originale all'Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

La garanzia verrà svincolata, nei modi di legge, entro 180 giorni dalla data di scadenza della concessione e, comunque, dopo la verifica della regolarità della gestione.

Il Comune può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte e questa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla formale richiesta da parte del Comune; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Nel caso di consegna d'urgenza del servizio di cui trattasi, avvenuta nelle more della stipula dell'atto di concessione, la cauzione definitiva dovrà avere effetto a partire dalla data del verbale di consegna.

ART. 11 RESPONSABILITÀ' DEL CONCESSIONARIO VERSO TERZI - POLIZZA ASSICURATIVA

Il Concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione, gli organi e i dipendenti comunali da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta verso terzi, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza e/o inadeguatezza di servizio verso i contribuenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dal proprio comportamento.

È fatto obbligo al Concessionario di segnalare immediatamente al Comune fatti e circostanze, rilevati nel corso dell'espletamento dei servizi, che possano impedire il regolare svolgimento.

All'atto della sottoscrizione del contratto di affidamento, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, l'aggiudicatario assumerà l'obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compresa l'Amministrazione Comunale, in conseguenza di fatti imputabili all'aggiudicatario stesso e/o al suo personale dipendente e/o preposto derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi affidati, per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta.

Per i suddetti motivi la ditta deve depositare copia di polizza assicurativa di massimale unico (per sinistro, persona o cosa) di € 5.000.000,00. Tale polizza dovrà essere comprensiva della Responsabilità Civile verso Terzi e verso i prestatori d'Opera derivante dall'esecuzione del servizio o, comunque, da esso dipendente o ad esso connessa.

In considerazione della tipologia di servizio affidato, la polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i rischi

- danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute;
- danni ai locali e alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto.
- committenza di lavori e servizi;
- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da soci, volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'Aggiudicatario - che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale.

L'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo l'aggiudicatario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:

- l'Ente sarà sempre tenuto indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente - dalla polizza assicurativa (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc);
- le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.

Il concessionario dovrà inoltre depositare una Polizza di Responsabilità Civile professionale, per danni di natura patrimoniale involontariamente procurati a terzi, inclusi quelli cagionati all'Amministrazione Comunale, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività

oggetto del presente contratto, comprese tutte le operazioni, funzioni ed occupazioni necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata; tale copertura (RCT) dovrà prevedere un massimale di garanzia non inferiore ad € 500.000,00 per sinistro.

Le polizze assicurative di cui al presente articolo dovranno avere efficacia fino al completo esaurimento delle attività oggetto di concessione, ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti prima dell'inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benessere.

Stante la durata pluriennale del servizio, il concessionario si impegna inoltre a fornire per tempo all'Ente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza.

Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prestata e la stessa non venga ripristinata, l'Amministrazione comunale ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

In ogni caso, l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dallo svolgimento delle attività oggetto di concessione rimanendo a carico del Concessionario il completo risarcimento del danno o dei danni arrecati, senza diritto di compenso con manleva del Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale.

ART. 12 COORDINAMENTO, VIGILANZA E CONTROLLO

Nella gestione del servizio il Concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze, sia per quanto riguarda la pubblicità e le affissioni che per quanto attiene all'occupazione suolo. L'Amministrazione comunale si impegna a mettere a disposizione del Concessionario, presso gli uffici competenti, qualsiasi atto utile all'espletamento del servizio di cui al presente capitolato (ruoli, elenchi, liste di carico, ecc..).

Il Comune provvederà, altresì, ad individuare, tra gli uffici competenti, uno o più coordinatori, aventi competenze specifiche, i quali garantiranno un utile e fattivo collegamento tra il Concessionario ed il Comune, svolgendo una funzione di indirizzo e vigilando sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle norme vigenti, del presente disciplinare e delle disposizioni impartite dal Comune.

Le eventuali contestazioni saranno notificate al Concessionario a mezzo PEC, che potrà rispondere entro dieci giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito. Qualora il Comune riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

ART. 13 ESECUZIONE D'UFFICIO

In caso di interruzione in tutto o in parte del servizio, qualunque sia la causa, ad esclusione delle cause di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di provvedere direttamente alla gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione della ditta, ferme restando tutte le responsabilità a suo carico derivanti dall'interruzione del servizio medesimo.

Tutte le spese ed i rischi derivanti dall'esecuzione di cui sopra rimarranno a completo carico del Concessionario.

ART. 14 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario diventa titolare della gestione dei servizi, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore.

Il Concessionario è tenuto ad osservare le norme generali e comunali vigenti nella materia oggetto della concessione e le relative interpretazioni fornite dal Comune, nonché ad applicare le tariffe

approvate dal Comune.

Il Concessionario è tenuto a comunicare agli uffici comunali competenti, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla conoscenza del fatto, tutte le situazioni rilevate nel corso della sua attività che possano costituire violazioni ai regolamenti comunali con particolare riferimento alle autorizzazioni e alle concessioni.

Il Concessionario deve trasmettere al Comune, semestralmente, una relazione dettagliata del servizio relativa all'attività svolta nel semestre precedente, dalla quale risultino il tipo di organizzazione adottata ed i risultati conseguiti, nonché le proposte da sottoporre al Comune per le programmazioni future.

Il Concessionario è obbligato a fornire al Comune tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti.

Il Concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate dal Comune o dal precedente Concessionario.

Il Concessionario deve inoltre svolgere tutte le procedure necessarie alle attività di accertamento, riscossione e rimborso.

In merito alle istanze di rimborso, il concessionario dovrà curarne l'istruttoria, al fine di verificarne la fondatezza. In caso di accoglimento dell'istanza di rimborso, dovrà notificare via PEC al Comune la relativa istruttoria almeno 45 giorni prima del termine ultimo previsto per legge per l'effettuazione del rimborso. Il Comune si impegna a notificare i relativi provvedimenti di rimborso e ad effettuare la materiale restituzione degli importi indebitamente versati, sulla base delle verifiche effettuate dal Concessionario, dandone poi comunicazione allo stesso.

Dovrà inoltre gestire il contenzioso relativo alle entrate in concessione.

Il Concessionario si obbliga a realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio, con le caratteristiche, le modalità ed i tempi indicati nell'offerta presentata alla gara, concordandone le specificità con il Comune.

Il Concessionario fornisce annualmente su supporto informatico, entro il 31 marzo, le banche-dati aggiornate al 31 dicembre dell'anno precedente relative al servizio oggetto della concessione. Le estrazioni dovranno essere complete e dovranno comprendere i dati di tutte le tabelle del data-base, nonché essere corredate da idonea documentazione che ne permetta la lettura e l'utilizzo.

Il Concessionario non potrà esentare dal pagamento delle entrate oggetto di concessione né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dai Regolamenti Comunali, se non espressamente autorizzato dall'Amministrazione.

Il Concessionario dovrà farsi carico di predisporre, a proprie spese, tutti gli stampati, i registri e ogni altra modulistica necessaria all'espletamento del servizio. Dovrà inoltre fornire agli utenti i modelli di dichiarazione ed i bollettini PagoPA per il versamento in conto corrente postale delle entrate oggetto della concessione. Tutta la documentazione relativa alla gestione del canone patrimoniale di concessione ed autorizzazione sarà conservata presso la sede del Concessionario, a disposizione del Comune per gli opportuni controlli.

ART. 15 DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto viene svolto nel rispetto della normativa vigente ed in particolare delle seguenti disposizioni normative:

- a) D.Lgs. 15.12.1997 n. 446;
- b) Legge 160/2019;
- c) Legge 296/06;
- d) Legge 2 dicembre 2005 n. 248;
- e) D.L. 40 del 2010 convertito con Legge 73/2010;
- f) Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 13.04.2022 n° 101;
- g) Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria - occupazione suolo pubblico e del canone mercatale approvato con deliberazione di Consiglio

Comunale n.1 del 18/03/2021;

- h) Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato con D.C.C. N. 25 del 28.06.2022 s.m.i.;
- i) L.R. 21 dicembre 2018, n. 23 “Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche” modifiche alla legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 e alla legge regionale 24 maggio 2013, n. 4;
- j) Normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i.

I riferimenti normativi e regolamentari sopra indicati si intendono automaticamente aggiornati e/o abrogati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge e regolamentari sovraordinate.

ART. 16 SEDE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Concessionario predispone e mantiene, per tutta la durata della concessione, un apposito ufficio a una distanza massima di km 30,00 dalla sede del Comune di Busseto. Per il calcolo della distanza sarà usata la funzione “calcolo percorso stradale” di Google Maps e tra quelli individuati verrà scelto il percorso più breve tra la sede operativa e la sede del Comune di Busseto.

Tale ufficio deve essere collocato in modo da consentire un agevole accesso da parte dell'utenza o perché collocato in zona centrale, e quindi vicino ad altri servizi pubblici, o perché collocato in zona ben servita dai mezzi pubblici e nelle vicinanze di zone di parcheggio. L'accesso all'ufficio deve essere consentito agevolmente anche ai soggetti con ridotta capacità motoria.

L'ubicazione dell'ufficio deve essere di gradimento al Comune e la sua collocazione, con le caratteristiche summenzionate deve avvenire entro 6 (sei) mesi dalla data di affidamento del servizio, contenuta nello specifico verbale di consegna.

In attesa di trovare una sede adeguata il Concessionario ha comunque l'obbligo di allestire una sede provvisoria per il ricevimento dell'utenza, che deve essere attiva per la consegna del servizio.

L'ufficio dovrà essere aperto al pubblico dal lunedì al venerdì per almeno venti ore settimanali distribuite su quattro mattine e due pomeriggi, in alternativa il sabato mattina.

L'ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell'utenza e dotato di tutti i servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni (telefono, fax, posta elettronica e p.e.c., sito internet, fotocopiatrice)

Il rapporto con l'utenza deve essere intrattenuto attuando il progetto presentato alla gara, con eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dal Comune.

Al mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi consegnerà quanto segue:

- a) mancato allestimento della sede provvisoria: comporterà l'impossibilità per il Comune di effettuare la consegna del servizio, con conseguente decadenza dell'aggiudicazione, ai sensi del successivo art. 21 del presente capitolato;
- b) mancato allestimento della sede definitiva entro sei mesi o allestimento di sede inadeguata: il Comune inoltrerà apposita diffida ad adempiere, contenente il termine essenziale; se tale termine decorrerà infruttuosamente, il Comune applicherà la penale di cui al successivo art. 24 del presente capitolato pari al 20% della cauzione e si riserva la facoltà di richiedere la decadenza dalla gestione, ai sensi dell'art. 21 del presente capitolato.

ART. 17 GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario deve gestire i servizi con sistemi informatici idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una puntuale rendicontazione, sia per quanto riguarda la gestione contabile, sia per quanto attiene alle posizioni dei singoli contribuenti. Anche la fase cautelare ed esecutiva dovrà essere informatizzata in modo da consentire la consultazione puntuale di tutte le posizioni. La banca-dati dovrà altresì consentire l'estrazione di dati statistici e la modifica dei parametri in seguito a variazioni della normativa e delle tariffe. I programmi

informatici dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze del Comune.

Il Concessionario deve fornire gratuitamente al comune le banche dati predisponendo interfacce di ingresso e uscita on-line, sulla base delle specifiche fornite dallo stesso Comune. Dovrà inoltre assicurare la formazione del personale comunale all'utilizzo/consultazione di tali banche dati.

Il software dovrà essere in modalità cloud ad elevata continuità operativa e quindi fruibile in modalità h24 7x7 gg (nel rispetto delle direttive e dei requisiti imposti da Agid per il monitoraggio e la consultazione dei dati ivi contenuti nonché di tutti i pagamenti effettuati), utilizzando la documentazione trasmessa dal Comune ed acquisendo ogni altro dato utile al completo e corretto svolgimento delle attività.

Il sistema informatico di gestione che, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, dovrà poter essere integrato con i sistemi di gestione informatica utilizzati dall'ente, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a quelli utilizzati per la contabilità e bilancio, entrate e riscossioni, concessioni all'uso del suolo pubblico, S.U.A.P., S.I.T..

Il Concessionario riconosce che la banca dati dei contribuenti e degli oggetti d'imposta, comprensiva di tutti i dati necessari per il calcolo dell'imposta e dei diritti, nonché dei versamenti effettuati e da effettuare e delle situazioni debitorie e creditorie, e, comunque, qualsiasi dato utile per la gestione, l'accertamento e la riscossione dell'imposta e dei diritti, è di proprietà del Comune di Busseto, al quale deve essere restituita al termine della Concessione. Il Comune può richiedere in qualsiasi momento copia dei suddetti dati aggiornati e/o accedere ad essi, direttamente o indirettamente. Il formato dei dati deve essere concordato con il Comune.

Al termine del contratto il Concessionario, senza ulteriore onere per l'Ente, dovrà fornire al Comune tutti i dati conservati nel software gestionale (e quindi nella relativa banca dati) nonché nel sistema di conservazione a norma forniti agevolando l'eventuale migrazione dati ad altro fornitore (fornendo loro tutte le informazioni necessari per la decodifica dei dati e delle informazioni).

L'Amministrazione Comunale potrà procedere alla immediata risoluzione del contratto e alla richiesta di risarcimento per i danni derivanti dalla mancata osservanza delle condizioni indicate.

Il Concessionario deve mettere a disposizione degli utenti dei servizi, a proprie spese, la modulistica necessaria, che deve essere disponibile anche sul proprio sito internet. Il sito Internet del Concessionario deve contenere anche tutte quelle informazioni relative alla gestione del servizio che agevolino gli utenti nei contatti (orari, recapiti) e nella acquisizione degli elementi necessari per la determinazione degli obblighi relativi alle entrate gestite (tariffe, regolamenti).

Il Concessionario agisce inoltre nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), della Legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso) del D.P.R. 445/00 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni.

Il Concessionario deve predisporre periodicamente rilevazioni sulla soddisfazione del servizio da parte degli utenti. Le modalità, i contenuti e la frequenza di tali rilevazioni dovranno essere concordate con il Comune, al quale dovranno essere puntualmente restituiti i dati acquisiti.

ART. 18 RECUPERO DELL'EVASIONE

Il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi posti in capo ai contribuenti, sia svolgendo le attività di mera liquidazione del canone, sia effettuando l'attività di controllo mediante l'impiego di tutti gli strumenti consentiti dalle vigenti normative, al fine di verificare l'esistenza di eventuale abusivismo.

E' compito del Concessionario provvedere alla redazione, sottoscrizione, emissione e notifica degli avvisi di accertamento esecutivi.

Il Concessionario dovrà altresì applicare gli interessi, secondo la misura fissata dal Comune a norma dell'art. 1, comma 165, della Legge n. 296/2006, nonché provvedere all'irrogazione delle indennità e sanzioni nel caso si riscontrino violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento Comunale.

Competono altresì al Concessionario gli atti e le fasi di riscossione coattiva e lo svolgimento di tutte

le conseguenti azioni cautelari ed esecutive ammesse dalla normativa vigente, nonché la cura del contenzioso eventualmente derivante dalla gestione dinnanzi ai competenti organi giurisdizionali.

ART. 19 OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

È fatto divieto al Concessionario di emettere atti successivamente alla scadenza della concessione, ad eccezione della conclusione delle attività di riscossione coattiva iniziata prima della scadenza della concessione e riferita agli anni in cui lo stesso svolgeva il servizio.

Sulle riscossioni realizzate a tale titolo, il Concessionario avrà diritto al riconoscimento dell'aggio in vigore alla scadenza del contratto.

Per il servizio in concessione, il Concessionario, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza della concessione, è tenuto a consegnare al Comune, oltre ai rendiconti, atti e documenti indicati nel presente capitolato d'oneri ed alla documentazione della gestione contabile della concessione, anche la seguente documentazione:

- a) originali delle dichiarazioni e denunce, successioni e atti pubblici;
- b) gli avvisi di accertamento emessi e non divenuti definitivi e relativo elenco;
- c) elenco dei ricorsi pendenti;
- d) elenco degli atti insoluti per i quali sono state avviate le procedure di riscossione coattiva da ultimare a cura del Concessionario uscente;
- e) elenco dei contribuenti attivi (completo di dati anagrafici, residenza o sede legale, recapito telefonico, fax, posta elettronica, nonché PEC e referente);
- f) ogni altra informazione utile relativa alla gestione del servizio;
- g) tutte le banche dati informatiche ed eventualmente cartacee relative alla gestione. Tali banche dati, relative a tutto il periodo della concessione devono essere complete, aggiornate e fruibili, comprensive di quanto indicato anche al comma precedente, di facile accesso e interazione.

Tutti i documenti e le informazioni di cui al precedente comma lettere a), b), c), d), e), f) e g) con gli aggiornamenti al 31 dicembre dell'anno precedente, dovranno essere prodotti sia su supporto cartaceo che su supporto informatico in formato Excel, pdf o equivalente, o in qualsiasi formato record leggibile richiesto dal Comune.

ART. 20 RISCOSSIONE COATTIVA

Il Concessionario deve avviare le procedure di riscossione coattiva nei confronti dei contribuenti che non adempiono spontaneamente all'obbligo di pagamento degli importi contestati mediante gli avvisi di accertamento.

La riscossione coattiva dovrà essere effettuata con le modalità e con le procedure previste dalla vigente normativa, in modo che non sopravvenga la prescrizione per le pratiche e dovrà comprendere almeno le seguenti minime attività:

- verifica della corrispondenza tra le superfici/mezzi pubblicitari dichiarate/i nella richiesta di concessione/autorizzazione, presentata agli uffici comunali e quelle effettivamente utilizzati;
- individuazione sul territorio comunale delle occupazioni/esposizioni effettuate, anche senza titolo, con accertamento e riscossione del relativo canone, indennità ed accessori, nonché comunicazione all'Ente delle irregolarità riscontrate, nelle modalità previste dal Regolamento comunale per l'applicazione del canone sia patrimoniale che mercatale;
- verifica tempestiva, con sopralluoghi sul territorio, della veridicità delle dichiarazioni di cessazione, subentro e rettifica;
- accertamento dei tardivi, parziali ed omessi versamenti e notifica dei relativi avvisi di accertamento ai sensi di legge e di regolamento;
- effettuazione, almeno una volta l'anno, del censimento generale delle occupazioni/esposizioni annuali effettuate;
- gestione, emissione, sottoscrizione e notificazione degli atti necessari al recupero coattivo secondo le disposizioni di legge e degli atti di esecuzione, cautelari o conservativi conseguenti all'attività svolta;

- gestione di tutti gli atti inerenti ai debitori interessati da procedure concorsuali;
- gestione del contenzioso anche con redazione dei ricorsi, controdeduzioni e difese di ogni ordine e grado ivi compresi i giudizi in Cassazione.

In presenza di debitori interessati da procedure concorsuali (fallimenti, concordati ecc..) il Concessionario deve adottare tutti gli atti previsti dalla legge per presentare tempestivamente la domanda di ammissione del credito al passivo.

Nel caso in cui la riscossione coattiva abbia esito positivo ed il credito sia effettivamente riscosso, tutte le spese sostenute per le procedure cautelari ed esecutive sono a carico del debitore. Se invece la riscossione coattiva abbia esito negativo, ovvero il credito non sia riscosso, le spese sostenute per le procedure cautelari ed esecutive restano a carico del Concessionario.

Sugli importi riscossi in seguito alle procedure coattive al Concessionario viene riconosciuto l'aggio previsto per le riscossioni volontarie, nella misura risultante dalla gara.

Il Comune ha facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per accertare il corretto adempimento degli obblighi previsti in materia di riscossione coattiva, nel rispetto dei termini previsti dal presente capitolato.

Eventuali gravi e ripetuti inadempimenti possono rappresentare motivo di dichiarazione di decadenza dalla concessione, ai sensi del successivo articolo.

ART. 21 CAUSE DI RISOLUZIONE E DECADENZA

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente, nel caso di continue irregolarità o abusi verificatisi nell'espletamento del servizio, previa contestazione delle inadempienze alla società concessionaria ed assegnazione alla stessa di un termine di 10 giorni per la produzione di eventuali controdeduzioni. L'Amministrazione si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni imputabili a colpe della ditta concessionaria.

Inoltre, tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta.

L'Amministrazione potrà risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 190 del D. Lgs 36/2023 ss.mm.ii.

L'Amministrazione può risolvere il contratto senza formalità alcuna, quando si contravvenga ad una delle clausole contrattuali e in tutti i casi di decadenza dalla gestione previsti dal

D.M. 101/2022 ovvero nel caso in cui il Concessionario:

- a) abbia richiesto la cancellazione, o sia stato cancellato d'ufficio, dall'albo dei gestori delle attività di liquidazione e accertamento dei tributi, ai sensi dell'art. 14 del sopra citato Decreto 101/2022;
- b) non abbia iniziato il servizio alla data fissata;
- c) non abbia osservato gli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'onori;
- d) non abbia prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- e) abbia commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione;
- f) abbia cessato l'attività in seguito a concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della ditta concessionaria;
- g) abbia sospeso o abbandonato il servizio;
- h) abbia violato il divieto di cessione del contratto e di subappalto dello stesso;
- i) non abbia rispettato i termini previsti dal presente capitolato per l'apertura della sede locale;
- j) non abbia osservato, nel corso dell'affidamento, le leggi e i regolamenti vigenti in materia.
- k) abbia violato gli obblighi derivanti dal codice comportamento dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013 n. 62)

Il mancato allestimento della sede anche provvisoria, di cui al precedente art. 16 del presente capitolato, comporta l'impossibilità della consegna e quindi dell'inizio del servizio, con conseguente decadenza dell'aggiudicazione.

In caso di decadenza il Comune incamererà l'intero importo della cauzione definitiva e ne darà comunicazione all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ANAC), nonché alla Commissione per la gestione dell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi, prevista dall'art. 53 comma 2 del D.Lgs 446/97.

Al Concessionario decaduto sono, altresì, addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevando le stesse dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della ditta inadempiente.

Per effetto della decadenza della concessione il Concessionario non potrà vantare alcuna pretesa od indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese.

In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta del Comune di continuare la gestione del servizio in concessione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo miglior offerente come risultato dall'esperimento della procedura di gara.

ART 22 REVOCA DELLA CONCESSIONE.

È facoltà del Comune revocare la concessione a suo insindacabile giudizio, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

La revoca è esercitata per iscritto.

Il Comune si obbliga a pagare al concessionario un'indennità da commisurarsi in base al mancato guadagno riferito al periodo residuo, ai sensi art. 190 c. 4 lettera c) del d.lgs. 36/2023.

ART. 23 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Considerata la particolare natura delle attività, la società concessionaria è obbligata ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto, tranne per quanto concerne le attività di:

- a) attacchinaggio;
- b) installazione, manutenzione e sostituzione e riparazione degli impianti affissionistici;
- c) stampa e postalizzazione;

Il ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di attività sopra indicate può avvenire nel rispetto delle norme stabilite all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni in quanto applicabili.

L'eventuale subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

All'aggiudicatario è fatto espresso divieto di cedere o attribuire ad altri soggetti la concessione nella forma del sub-concessione, anche in forma parziale, a pena di immediata decadenza dalla concessione con conseguente risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e salvi i danni. Il verificarsi di detta situazione importa l'escussione della garanzia a mezzo del fideiussore senza la preventiva escussione del debitore principale a ristoro del disservizio, del risarcimento danni e del rimborso delle maggiori spese comunque denominate che derivassero al Comune di Busseto per effetto della risoluzione contrattuale. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

ART. 24 PENALI

In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e alle disposizioni vigenti, il Comune può a propria discrezione applicare al Concessionario penali, determinate con provvedimento del competente Dirigente.

L'Ente potrà applicare le penali nei seguenti casi:

- a) mancata assunzione del servizio entro la data fissata: € 500,00 per ogni giorno di ritardo (dopo cinque giorni di ritardo il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno);

- b) sospensione ingiustificata del servizio, salvo i casi accertati di forza maggiore: € 500,00 per ogni giorno di ritardo (dopo cinque giorni di ritardo il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno);
- c) per ogni inosservanza non essenziale del progetto tecnico presentato in sede di gara: € 100,00;
- d) mancata sostituzione dei dipendenti a carico dei quali è stata riscontrata una condotta irresponsabile: € 150,00 per ogni giorno di mancata sostituzione e per persona;
- e) mancata presentazione del rendiconto di cui al precedente art. 7 del presente capitolato: il Concessionario dovrà corrispondere l'importo di Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- f) mancato allestimento sede definitiva di cui all'art. 16 del presente capitolato: il Concessionario dovrà corrispondere una penale pari al 20% della cauzione;
- g) ritardo nella consegna della banca-dati: il Concessionario dovrà corrispondere l'importo di Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo;

In riferimento al servizio di pubbliche affissioni, di cui al successivo art. 32 del presente capitolato, l'Ente potrà inoltre applicare le seguenti penali:

- a) affissioni protratte oltre i 3 (tre) giorni dalla scadenza indicata dal timbro a calendario: il Concessionario dovrà corrispondere il doppio dell'importo del canone per tutto il tempo dell'indebita esposizione;
- b) affissioni abusive protratte oltre i 3 (tre) giorni successivi alla data di riscontro dell'abusivismo: il Concessionario dovrà corrispondere il doppio dell'importo del canone per tutto il tempo dell'indebita esposizione;
- c) affissioni di manifesti senza timbro a calendario: il Concessionario dovrà corrispondere euro 25,00 per ogni manifesto;
- d) ritardo nell'installazione degli impianti affissionistici: il Concessionario dovrà corrispondere l'importo di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- e) mancata o parziale manutenzione degli impianti da € 500,00 a € 1.000,00 ad impianto

Per ogni altra fattispecie diversa da quelle sopra contemplate, il Responsabile preposto potrà applicare una penale compresa tra un minimo di euro 25,00 e un massimo pari al 10% del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 10 del presente capitolato. Le penali inflitte in un anno solare non possono comunque superare complessivamente il 30% del deposito cauzionale.

In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia espletare da terzi, con esecuzione in danno, gli adempimenti disattesi, il Concessionario sarà tenuto al rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% relativa agli oneri di carattere generale.

La contestazione dell'addebito viene fatta con le modalità di cui all' art. 12 del presente capitolato.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute nei termini, non siano idonee a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempimento, potranno essere applicate le penali stabilite dalla presente convenzione.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dal regolare adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento il comune si potrà rivalere sulla cauzione definitiva.

Il Dirigente responsabile della gestione del contratto, valutata la gravità dell'irregolarità/inadempimento e l'esito del provvedimento, ne dà comunicazione alla Commissione

per la gestione dell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi, prevista dall'art. 53 comma 2 del D.Lgs 446/97.

L'applicazione della penale non preclude al Comune di Busseto la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

È fatto salvo in ogni caso il rimborso della spesa che l'Amministrazione dovesse incontrare per sopperire in altro modo alle contestate inadempienze.

ART. 25 TRACCIABILITA'

Il Concessionario, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n° 136, pena la nullità assoluta del contratto.

Il Concessionario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della legge 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i e/o altre disposizioni e/o comunicazioni, anche ANAC, collegate.

Il concessionario è obbligato, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di comunicazioni non effettuate, tardive o incomplete seguirà l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4 della legge 136/2010).

ART. 26 PATTO D'INTEGRITA'

Il concessionario si impegna a rispettare per tutta la durata della concessione quanto contenuto nel "Patto d'integrità", approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 05/03/2026.

ART. 27 TUTELA DEI DATI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il concessionario ed i suoi dipendenti o collaboratori sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e della normativa di tutela e trattamento dati personali; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non potranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell'affidamento.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune di Busseto quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, s.m.i..

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo.

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Separatamente, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Comune di Busseto, Piazza Verdi 10 - 43011 Busseto.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è il Comune di Busseto con sede in Piazza Verdi 10, 43011 Busseto.

È stato designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali il dirigente Responsabile del Settore 1 – Affari Generali.

L'elenco aggiornato dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO designati dal titolare è disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: Busseto, Piazza Verdi 10 - 43011 Busseto, e-mail: urp@comune.busseto.pr.it PEC: protocollo@postacert.comune.busseto.pr.it

ART. 28 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Concessionario tutte le spese (imposte, tasse, bolli, diritti, ecc...) e quanto altro dovuto in dipendenza del contratto da stipulare.

Sono altresì a carico dell'aggiudicatario le spese di pubblicazione nonché eventuali altre

pubblicazioni previste dalla stazione appaltante nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza e pubblicità.

ART. 29 FORO COMPETENTE

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra il Comune e il Concessionario, sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è competente il Foro di Parma.

ART. 30 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, nonché a quelle civilistiche, contrattuali e ai regolamenti e tariffe Comunali.

PARTE SECONDA

Condizioni Speciali

ART. 31 GESTIONE DEL CANONE PATRIMONIALE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE, PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO ED AREE MERCATALI

La riscossione del Canone patrimoniale, annuale e giornaliero, delle esposizioni pubblicitarie, delle occupazioni di suolo pubblico e delle aree mercatali, dovrà essere effettuata applicando le tariffe deliberate dal Comune e nell'osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Il servizio per l'accertamento, la riscossione anche coattiva e l'istruttoria relativa alle domande di rimborso:

- del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari e del canone sulle pubbliche affissioni;
- del canone mercatale ed eventuali rimborsi spese per posteggi su mercati e fiere;
- del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

è da considerarsi ad ogni effetto pubblico servizio e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato. La gestione del servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità è unica ed inscindibile ed è affidata al Concessionario. Gli uffici comunali competenti in ordine al rilascio delle autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari, al rilascio delle concessioni di posteggi ed aree, nonché al rilascio delle concessioni di occupazione suolo pubblico dovranno trasmettere copia delle stesse e del relativo progetto approvato, al Concessionario per l'aggiornamento della banca dati, per la verifica della corresponsione del canone e la rispondenza delle installazioni pubblicitarie effettuate.

Le tariffe ed il Regolamento Comunale dovranno essere esposti nei locali del Concessionario allo scopo di facilitarne la consultazione da parte del pubblico.

Il Concessionario dovrà inoltre:

- inviare a tutti i contribuenti soggetti al pagamento del canone, almeno 20 giorni prima della scadenza prevista per il versamento, un avviso di pagamento contenente l'indicazione dettagliata dei mezzi pubblicitari e/o delle occupazioni di suolo pubblico soggette al pagamento del relativo canone, dell'importo dovuto e delle modalità per effettuare il relativo versamento. L'avviso, oltre a riportare la sede, i numeri di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica e di p.e.c. degli uffici del Concessionario, dovrà indicare anche la misura delle sanzioni applicabili in caso di tardivo/parziale o omesso versamento. All'avviso dovrà essere allegato il bollettino PagoPA, pre-compilato in ogni sua parte, per il versamento in conto corrente postale;
- verificare la corrispondenza tra gli elementi dichiarati al fine di ottenere l'autorizzazione e quelli effettivamente presenti;
- individuare sul territorio comunale i mezzi pubblicitari e/o le occupazioni di suolo pubblico abusive. Il Concessionario sarà tenuto in tal caso a redigere apposito verbale di rilevazione contenente tutti gli elementi utili per la successiva notifica dell'avviso di accertamento, da redigersi in conformità alle disposizioni vigenti;
- verificare tempestivamente, con sopralluoghi sul territorio, la veridicità delle comunicazioni di cessazione, subentro e rettifica;
- accertare i tardivi, parziali ed omessi versamenti e notificare i relativi avvisi di accertamento;
- tenere il registro della pubblicità e delle occupazioni di suolo pubblico con l'annotazione delle relative date di scadenza. Alle scadenze il Concessionario dovrà verificare l'avvenuta rimozione dei messaggi pubblicitari e delle occupazioni di suolo pubblico, laddove non effettuata, emettere il relativo avviso di accertamento.

ART. 32 GESTIONE DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La riscossione del canone sulle pubbliche affissioni dovrà essere effettuata applicando le tariffe deliberate dal Comune e nell'osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Il Concessionario inoltre dovrà:

- individuare sul territorio comunale gli eventuali manifesti esposti abusivamente. In tal caso sarà tenuto a redigere apposito verbale di rilevazione contenente tutti gli elementi utili per la successiva notifica dell'avviso di accertamento da redigersi in conformità alle disposizioni vigenti;
- rimuovere o coprire tutti i manifesti scaduti o abusivi;
- eseguire o far eseguire le affissioni esclusivamente sui relativi appositi impianti a seconda della destinazione d'uso dei medesimi così come stabilita nel piano generale degli impianti. Nessun manifesto potrà essere affisso se non vi sono indicati, ben visibili, l'ultimo giorno nel quale lo stesso dovrà essere esposto al pubblico. Scaduto il termine e le eventuali proroghe concesse i manifesti dovranno essere coperti con altri manifesti o con carta bianca;
- affiggere, in qualsiasi momento, su richiesta dell'Amministrazione, manifesti o avvisi anche in casi eccezionali nelle ore notturne, festive o pre-festive;
- provvedere gratuitamente a tutte le affissioni di manifesti istituzionali del Comune di Busseto nonché dei manifesti di cui all'art. 36 del vigente Regolamento Comunale.

Le affissioni dovranno essere eseguite dal Concessionario negli appositi spazi, tempestivamente e secondo le modalità indicate dall'art. 32 del Regolamento Comunale. Le affissioni saranno effettuate su richiesta degli interessati, secondo l'ordine cronologico di ricevimento della commissione e con il versamento anticipato del relativo canone. Il Concessionario ne assume ogni responsabilità civile e penale esonerandone il Comune.

È fatto divieto al Concessionario concedere in esclusiva a ditte, associazioni o privati gli spazi destinati alle pubbliche affissioni o parte di esse. È cura del Concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete in ogni loro parte e che nelle stesse risulti in modo chiaro il messaggio pubblicitario ed il relativo periodo di esposizione.

È cura del Concessionario provvedere all'affissione dei manifesti di convocazione di manifestazioni o iniziative di carattere politico o culturale entro i termini necessari per garantire l'informazione alla cittadinanza.

Il Concessionario prende in consegna gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data di stipulazione del contratto. La tipologia, la quantità e l'ubicazione degli impianti sono indicate nell'Allegato E al presente capitolato.

Il Concessionario provvede alla sostituzione di almeno n. 3 impianti all'anno per complessivi n. 15 impianti nell'arco della durata della concessione in accordo con il Comune per quanto riguarda le priorità di sostituzione e la tipologia dei nuovi impianti, fermo restando che la dimensione dei nuovi impianti non potrà essere inferiore a quelli esistenti.

Il Concessionario sarà inoltre tenuto, con frequenza mensile, alla pulizia degli impianti consistente nella rimozione dello strato di manifesti affissi e nell'eventuale lavaggio dell'impianto. Dove necessario il Concessionario dovrà inoltre eseguire i lavori di sistemazione necessari alla riparazione di danneggiamenti intervenuti nei profili, nei sostegni e negli ancoraggi.

Al termine del rapporto contrattuale, gli impianti sostituiti passeranno al Comune senza che al Concessionario spetti alcun compenso. Il buono stato di conservazione verrà attestato dal Comune, previa verifica in contraddittorio con il Concessionario.

Il Concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affissionistici affidati alla sua gestione.

Il Comune potrà in qualsiasi momento ed a proprio e insindacabile giudizio disporre variazioni al piano degli impianti.

ART. 32 - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Il Concessionario deve riscuotere il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari sia permanente che temporaneo.

Il Concessionario deve:

- acquisire tutte le dichiarazioni presentate dagli interessati;
- acquisire tutte le autorizzazioni rilasciate dagli uffici comunali competenti;
- verificare la corrispondenza degli elementi della dichiarazione resa ai fini autorizzatori con quelli esposti;
- individuare giornalmente sul territorio comunale tutti i mezzi pubblicitari abusivi esposti, compilando apposito verbale di rilievo contenente tutti gli elementi utili per la successiva emissione e notifica dell'avviso di accertamento che dovrà essere redatto in conformità delle disposizioni vigenti;
- controllare costantemente sul territorio la veridicità delle dichiarazioni di cessazione, di subentro ed in rettifica;
- individuare puntualmente tutti i tardivi, parziali ed omessi versamenti al fine di notificare i relativi avvisi di accertamento;
- redigere apposito registro contenente l'elenco di tutta la pubblicità temporanea con le singole date di scadenza. In tali scadenze verificare l'avvenuta rimozione ed, in caso contrario, emettere e notificare il relativo avviso di accertamento.

Deve provvedere, anche su richiesta del dirigente competente in materia, all'immediata copertura della pubblicità abusiva o rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, da depositare nei locali di ricovero comunali, dandone preventiva comunicazione al Servizio comunale competente, per i conseguenti adempimenti, ed addebitando le spese al soggetto che ha commesso l'infrazione, verso il quale il Concessionario agirà per il recupero. Nessun compenso è dovuto dal Comune per l'attività di rimozione svolta dal Concessionario.

Sono allegati al presente capitolato:

Allegato A – Esposizione pubblicitaria;

Allegato B – Pubbliche affissioni;

Allegato C – Occupazioni spazi e aree pubbliche;

Allegato D – Canone mercatale;

Allegato E – Elenco impianti affissionistici;

Allegato F – Piano Economico Finanziario